Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 17 settembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 730.

Mutamento della denominazione del comune di La Valle in quella di « La Valle Agordina » (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di La Valle (Belluno) in data 22 dicembre 1962, n. 46, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « La Valle Agordina »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/344, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di La Valle, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « La Valle Agordina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 29. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 731.

Mutamento della denominazione del comune di Cascine San Giacomo in quella di « San Giacomo Vercellese » (Vercelli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cascine San Giacomo (Vercelli) in data 27 gennaio 1964, n. 1, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « San Giacomo Vercellese »;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale in data 13 aprile 1964, n. 555, e del Consiglio provinciale di Vercelli in data 4 maggio 1964, n. 182/71, con le quali è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Cascine San Giacomo, in provincia di Vercelli, è mutata in quella di « San Giacomo Vercellese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 27. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 732.

Mutamento della denominazione del comune di Pedergnaga-Oriano in quella di « San Paolo » (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pedergnaga-Oriano (Brescia) in data 25 ottobre 1963, numero 220, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « San Paolo »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia in data 9 marzo 1964, n. 1-6, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Pedergnaga-Oriano, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « San Paolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 26. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 733.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Centro Italiano Specializzazione Operai (C.I.S.O.) », con sede in Roma.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Centro Italiano Specializzazione Operai (C.I.S.O.) », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 30. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.

Determinazione, per gli anni 1962 e 1963, dei contributi integrativi per assistenza malattia previsti dall'art. 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, a carico degli enti locali e dei rispettivi dipendenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente l'assistenza di malattia ai pensionati;

Considerato che gli oneri per detta assistenza relativa ai titolari di pensione delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza sono, nel loro complesso, da porsi a carico delle Casse medesime in applicazione dell'art. 4, comma primo, della citata legge;

Considerati i singoli oneri, per gli anni 1962 e 1963 a carico delle Casse predette, che vengono determinate con decreto ministeriale a parte, ai sensi del secondo comma del citato art. 4;

Ritenuto che, per la copertura di tali oneri derivanti alle Casse pensioni, occorre provvedere, ai sensi del citato art. 4, comma terzo, alla determinazione dei contributi integrativi per gli anni 1962 e 1963, nonchè alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritto ed ente datore di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 1962 e 1963, il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è stabilito, per ogni iscritto che abbia diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. e dell'E.N.P.D.E.D.P., nella misura complessiva dello 0,36 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartita nello 0,24 per cento a carico dell'ente e nello 0,12 per cento a carico dell'iscritto.

Art. 2.

Il contributo integrativo di cui all'art. 1, dovuto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è stabilito, in ragione annua:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nelle misure complessive di lire 9239 per l'anno 1962 e di lire 9930 per l'anno 1963, rispettivamente, ripartite per lire 6159 e per lire 6620 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 3080 e per lire 3310 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nelle misure complessive di lire 6467 per lo anno 1962 e di lire 6951 per l'anno 1963, rispettivamente, ripartite per lire 4311 e per lire 4634 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 2156 e per lire 2317 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Quando però l'organico non sia completo oppure lo ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1964
Registro n. 19 *Istituti di previd., foglio n.* 193. — CHIUCCHIARELLI

(7112)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1964.

Abbreviazione del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per la fusione, per incorporazione, delle Società « Vizzola », « Piemonte centrale di elettricità », « Pinerolese di elettricità », « STIPEL », « TELVE », « TIMO », « TETI », « SET », nella Società « SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 11 luglio 1964, con la quale le Società « SIP », « Vizzola », « Piemonte centrale di elettricità », « Pinerolese di elettricità », « STIPEL », « TELVE », « TIMO », « TETI », « SET » hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile per poter attuare la fusione, per incorporazione, nella Società « SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico »;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la fusione di cui trattasi risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, e sentito il Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del Codice civile è ridotto a giorni quindici perchè possa attuarsi la fusione, per incorporazione, delle Società « Vizzola », « Piemonte centrale di elettricità », « Pinerolese di elettricità », « STIPEL », « TELVE », « TIMO », « TETI », « SET » nella Società « SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico ».

Roma, addì 15 settembre 1964

Il Ministro: REALE

(7222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Estrattiva di Colbordolo », con sede in Colbordolo (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Estrattiva di Colbordolo », con sede in Colbordolo (Pesaro), costituita per rogito Zaccarelli in data 28 febbraio 1951, rep. 4003, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Baldeschi Nino.

(7140)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio cooperativo vini reggiani », con sede in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, la Società cooperativa « Consorzio cooperativo vini reggiani », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Bossi, in data 14 ottobre 1941, rep. 661/485 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Spattini Romano.

(7141)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 agosto 1964 « Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1964, n. 218, pagine 3885 e 3886, ove è scritto « Comune di Borgo di Taro » deve leggersi « Comune di Borgo Val di Taro ».

(7180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1964, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato in termini all'Amministrazione che ha emesso il provvedimento nè ai controinteressati, il ricorso straordinario prodotto dalla signora Angela Lapacciana avverso il provvedimento in data 22 marzo 1961, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera ha autorizzato i signori Guido Rivelli e Gaetano Abbaticchio (locatari, come la ricorrente, dell'Istituto) a permutare gli alloggi ad essi assegnati.

(7159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 16 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,825	624,83	624.80	624,83	624,83	624,84	624,83	624,83
$ Can.	580,79	580,85	580,90	580,90	579,70	580,94	580,95	580,80	580,99	581 —
Fr. Sv.	144,63	144,63	144,64	144,635	144,62	144,62	144,63	144,62	144,62	144,61
Kr. D.	90.23	90,20	90,23	90,20	90,10	90,23	90,20	90,22	90,23	90,23
Kr. N.	87,21	87,19	87,23	87,21	87,20	87,20	87,20	87,22	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,67	121,67	121,60	121,6775	121,70	121,67	121,685	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,24	173,19	173,20	173,21	173,25	173,27	173,205	173,20	173,26	173,20
Fr. B.	12,57	12,58	12,58	12,581	12,575	12,58	12,5805	12,56	12,57	12,58
Franco francese	127,51	127,49	127,51	127,505	127,52	127,50	127,505	127,50	127,49	127,49
Lst	1739,10	1738,90	1739,05	1739 —	1739 —	1739,06	1738,95	1739,15	1739,10	1739 —
Dm. occ.	157,16	157,21	157,21	157,21	157,215	157,15	157,215	157,18	157,15	157,16
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,2045	24,15	24,20	24,205	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,68	21,80	21,68	21,69	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 16 settembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	92,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	580,925
1 Franco svizzero	144,632
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	121,681
1 Fiorino olandese	173,207
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1738,975
1 Marco germanico	157,212
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili centocinquantadue posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Art. 2.

Dei centocinquantadue posti messi a concorso, sei sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato.

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello indicato.

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, e redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino concorrere anche ai sei posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 18, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso: e saranno, a tal fine, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte ed una orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale:
   a) storia politica d'Italia dal 1815;
   b) geografia politica;
2) nozioni di diritto penale;
3) nozioni di diritto pubblico;
4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);
5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);
6) legislazione speciale amministrativa, in materia di pubblica sicurezza e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei tribunali per i minorenni e sulla organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;
7) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai sei posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta della lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai sei posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 7) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profu-

bre dai territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le mutilate e invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Le aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale da quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

d) certificato, in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 200, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare, inoltre, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 3, lettera *E*).

A tal fine, le candidate che avranno superato la prova orale del concorso, saranno sottoposte a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronuncie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del precedente art. 6.

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 21.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'articolo 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

Alle assistenti di polizia di terza classe è corrisposta, ridotta di due terzi, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con coefficiente di trattamento economico 229, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1964
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 347. — BISOGNO

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

La sottoscritta . . . nata il . . . . .
a . . . . e residente in . . . . .
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . ;

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua . . . ;

7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . . . addì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Indirizzo
. . . .

N.B. — Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età previsto alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con qualifica di archivista o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai sei posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'articolo 18 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(7063)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso per esami a trentasei posti di aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe in prova nella carriera del personale di concetto - ruolo psicotecnico - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentasei posti di aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe in prova nella carriera del personale di concetto - ruolo psicotecnico, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare ai concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del

decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tal periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio Affari generali e personale Divisione del personale - via Alessandria, 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di inoltro della domanda è stabilita dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati debbono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte (per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore di tempo)

1) Elementi di psicologia generale e nozioni di psicologia applicata al lavoro e all'educazione;

2) Prova scritta di livello e di personalità.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e alle norme di legge concernenti l'apprendistato ed il collocamento dei giovani lavoratori.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio Affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta alla approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. La Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

Della graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio Affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare;

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 200 devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe in prova, nella carriera del personale di concetto, ruolo psicotecnico.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole. Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione mensile prevista per la qualifica di aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe — nella carriera del personale di concetto — ruolo psicotecnico e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 1.197.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunte di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia ed una indennità speciale nella misura lorda di L. 15.000 mensili corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trentasei posti di aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe in prova nella carriera del personale di concetto - ruolo psicotecnico.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado in data . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data. . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(5934)

Concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario - ruolo degli agenti tecnici - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario — ruolo degli agenti tecnici — dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. Il concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da un esame teorico pratico per l'accertamento della idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza elementare nonchè della patente di categoria C di abilitazione alla conduzione di autoveicoli.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la preesntazione delle domande, oltrechè del titolo di studio e dalla patente di categoria *C* di abilitazione alla conduzione degli autoveicoli di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'eleva-

zione del predetto limite corrispondente a tal periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di inoltro della domanda è stabilita dal timbro apposto dall'ufficio postale.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della patente di guida almeno della categoria *C* indicando gli estremi della patente stessa;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego,

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati debbono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettuerà la prova pratica di scrittura sotto dettato.

I concorrenti che avranno superato con esito favorevole detta prova saranno ammessi a sostenere un esame teorico pratico per l'accertamento della idoneità tecnica.

L'esame consisterà in una prova orale nella quale i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonchè della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo e da una prova pratica di guida.

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario concessione *C*, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sei decimi nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova teorico-pratica viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova teorico-pratica per l'accertamento della idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova teorico pratica, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportata nella prova pratica di scrittura sotto dettato e nella prova teorico pratica per l'accertamento della idoneità tecnica.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine di merito risultante dalla somma dei coefficienti numerici che saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame.

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

Della graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova teorico pratica dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943

attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-om. dell'8 luglio 1948 dello Statuto Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200. rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, numero 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) originale diploma del titolo di studio indicato all'articolo 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale, la copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciata in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Il cer-

tificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo,

6) certificato, su carta bollata da L. 200 rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati produrranno ai fini della certificazione delle loro posizioni nei riguardi degli obblighi militari, copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva redatto in carta da bollo da L. 200

8) certificato in bollo da L. 200 rilasciato dalla prefettura attestante il possesso della patente di guida della categoria *C*.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Art. 13

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati agenti tecnici in prova — nella carriera del personale ausiliario — ruolo degli agenti tecnici.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia e per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole. Ove, al termine dell'ulteriore periodo di prova, permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione mensile prevista per la qualifica di agente tecnico, nella carriera del personale ausiliario — ruolo degli agenti tecnici — e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.008.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia ed una indennità per mansioni particolari nella misura lorda di L. 8000 mensili corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario - ruolo degli agenti tecnici

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza elementare in data . . . . presso l'istituto . . . . e di essere in possesso della patente di categoria *C* di abilitazione alla conduzione di autoveicoli n. . . . . rilasciatagli dalla Prefettura di . . . . in data . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(5935)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 224, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, per le specializzazioni in microbiologia enologica e in tecnica del freddo;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1963, indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Componenti:

Garoglio prof. Pier Giovanni, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Firenze;

Fabris prof. Antonio, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Milano;

Tarantola prof. Clemente, direttore della Stazione enologica sperimentale di Asti;

Monzini prof. Andrea, direttore della Stazione sperimentale del freddo di Milano.

Segretario:

Visin dott. Livio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1964
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 12. — ANGELINI

(7149)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 4, parte III, dell'aprile 1964, è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a sette posti di vice ispettore in prova (coeff. 202) nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963.

(7152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1964, n. 187/San., con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle sedi di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1962 nella provincia di Vicenza;

Considerato che alcuni candidati hanno rinunciato alla sede loro assegnata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato in premesse, il dott. Carlo Rizzuti è stato dichiarato vincitore della condotta di Altissimo.

Vicenza, addì 14 agosto 1964

Il medico provinciale: BONTEMPO

(7096)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.